

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il presente atto disciplina lo Statuto dell'Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia.

1. Costituzione e denominazione

E' costituita un'associazione tra gli avvocati che, iscritti ad un albo professionale del distretto della Corte d'Appello di Trieste, dedichino la loro prevalente attività professionale alle pratiche del diritto amministrativo, nonché agli Avvocati dello Stato operanti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste.

L'associazione è denominata "Associazione degli Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia".

2. Scopo

L'associazione ha lo scopo di studiare, proporre e promuovere presso i competenti organi, per la migliore organizzazione professionale, la mutua assistenza tra gli iscritti, l'approfondimento dei problemi giuridici riguardanti il diritto amministrativo o comunque interessanti la categoria forense specializzata in diritto amministrativo, e gli Avvocati dello Stato operanti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, anche attraverso l'organizzazione di convegni di studio, seminari, dibattiti e la pubblicazione di contributi scientifici, restando comunque escluso ogni scopo di lucro.

3. Sede e durata

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e ha sede in Udine alla via Giacomo Leopardi n. 126.

Possono tuttavia essere istituiti centri di attività in territorio nazionale ed estero

4. Soci

Nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori e i soci Ordinari.

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci dell'Associazione gli avvocati che, iscritti ad un albo professionale del distretto della Corte d' Appello di Trieste, dedichino la loro prevalente attività professionale alle pratiche del diritto amministrativo, nonché gli Avvocati dello Stato operanti presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste.

L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza assoluta dei suoi membri dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione

successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione, con effetto dalla data di versamento della quota associativa.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi

membri, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

5. Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Collegio dei probiviri.

6. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio, approva lo Statuto e le sue modificazioni, il rendiconto e la relazione annuale del Presidente.

Essa è presieduta dal Presidente che la convoca, nei modi e termini appresso indicati, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto, nonché per l'esame dell'attività svolta e da svolgere. Essa è convocata, inoltre, su richiesta di un quinto degli iscritti o di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La comunicazione della convocazione è effettuata con avviso inviato a mezzo posta elettronica presso l'indirizzo risultante, per ciascun socio, dal registro soci, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione elencano gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, i quali, a loro volta, nominano un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti;
- per lo scioglimento anticipato dell'Associazione è necessario il voto

favorevole dei tre quarti degli associati.

7. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, formato di cinque membri, dura in carica tre anni e affianca il Presidente e il Segretario nelle deliberazioni che interessano la vita dell'associazione .

Esso delibera sulle iniziative dell'associazione e sui problemi che interessano la stessa; fissa le quote di associazione, predispone il rendiconto e nomina il Segretario-tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione quando ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte all'anno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

8. Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione in ogni sede, convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa e del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per sole due volte consecutive.

9. Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per sole due volte consecutive.

In particolare, il Segretario-Tesoriere tiene il Registro degli associati, gestisce il patrimonio dell'Associazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, forma i verbali del Consiglio Direttivo.

10. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri, formato di tre membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea, dirime eventuali controversie tra soci e con l'associazione; esercita il potere disciplinare sui soci.

11. Finanziamento

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- ogni altro provento comunque conseguito.

Il contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

12. Scioglimento e Destinazione del Patrimonio Residuo

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In caso di

scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, senza che possa essere determinato alcun compenso per l'attività prestata. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.